



ASSOCIAZIONE AMICI POLIZIA OLBIA

(iscrizione nel registro regionale volontariato nr.232)

OGGETTO: VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOCI AMICI POLIZIA
DEL 10 MAGGIO 2023.

L'anno 2023 alle ore 10.30 del 10 maggio, nella sede dell'Associazione Amici Polizia Olbia, sita in Olbia via Venafiorita nr.1 palazzo Tribunale si è tenuta una assemblea dei soci con all'ordine del giorno:-----

A- Approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs.03 luglio 2017 nr.117 e ss.mm.ii.

b-Varie ed eventuali

La riunione inizia alle ore 10.30

Sono presenti gli organi sociali e nr.09 soci.

Presiede l'Assemblea il presidente NINO CRABOLU

Il Presidente illustra le modifiche da apportare all'organizzazione dell'associazione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 03 luglio 2017 nr.117 e ss.mm.ii.

Soci presenti:

pres.te CRABOLU Nino-v.pres,te SECCI SALVATORE- Segret.

FOSCARINI Renato-consiglieri FANASCA MAURO-ISONI SALVATORE

PEZZATO VALERIO-PUDDA FRANCESCO.-----

SOCI CHIMINELLI ANDREA-COSSU GIUSEPPE-FARAONE MARIO-FIORI

PIER LUIGI-LINTAS MARIO- MACCIONI SERGIO-MELONI MAURIZIO-

PUDDA LUCA-QUAGLIONI ANTONIO.

L'ASSEMBLEA APPROVA LA VARIAZIONE ALL'UNAMINITA'.-----

L'ASSEMBLEA HA TERMINE ALLE ORE 12.00.-----

FATTO, LETTO, E SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E SEGRETARIO.-

IL SEGRETARIO ECONOMO
FOSCARINI RENATO

Renato Foscarini



IL PRESIDENTE
NINO CRABOLU

Nino Crabolu

REGISTRATO A OLBIA

IL 12 MAG. 2023 AL N° 346 SERIE 3

ESATTI € ESUTE (.....)

DI CUI SI RILASCI A QUIETANZA

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Giuseppe Enrico M. Sora

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI POLIZIA OLBIA

ART. 1

Costituzione, Denominazione e Sede

E' costituita nel rispetto delle vigenti norme l'Associazione denominata:

ASSOCIAZIONE AMICI POLIZIA OLBIA -la denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione " ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "(OdV)

Successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)."

"A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente

la seguente denominazione " Associazione Amici Polizia Olbia-Organizzazione di Volontariato" in sigla denominata " Associazione Amici Polizia Olbia-ODV ".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto registro."

L'organizzazione assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale

L'organizzazione ha sede legale in via VENAFIORITA NR.1 PALAZZO TRIBUNALE DI OLBIA.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti qualora avvenga nel comune di Olbia";

Organo competente ad un eventuale trasferimento della sede stessa è

L'Assemblea dei soci.

ART. 2

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare intende perseguire tali finalità :

Controllo del territorio - previsione e prevenzione dei rischi, emergenze;
soccorso in caso di calamità.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

-Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni (di cui alla lettera Y dell'art,5 comma 1 del CTS)".

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

soccorso e assistenza alla popolazione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, ricerca dispersi;

sensibilizzazione e informazione alla popolazione;

corsi di formazione rivolti ai soci e ai non aderenti all'Associazione;

aiuti al cittadino in caso di bisogno.

L'organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dall'art.6 CTS e vengano svolte nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 107/2021.

Tali attività diverse verranno individuate dal consiglio direttivo

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciati

e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3

(Qualità di volontario)

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4

(Ammissione ed esclusione dei soci aderenti)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con la finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a, motivandola.

L'aspirante socio può entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione al socio a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, e esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo che decide a maggioranza di due terzi con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' ammesso entro i successivi trenta giorni dell'esclusione, ricorso al collegi dei garanti, se nominato, o l'assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART.6

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di :

Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

Essere informati sull'attività dell'organizzazione e controllare l'andamento;

Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per

L'attività prestata, ai sensi dell'art.17 del comma 3 del CTS.

Prendere atto dell'ordine del giorno, delle assemblee, prendere visione del

Rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri

Sociali;

Votare in assemblea;

I soci hanno il dovere di:

Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in

modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto

ed esclusivamente per fini di solidarietà;

Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e

i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;

ART. 7

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

-Assemblea dei Soci

-Consiglio Direttivo

-Presidente

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

-Organo di controllo (eventuale)

Organo di revisione (eventuale)

-Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART.8

(L'ASSEMBLEA)

L'assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei soci.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore a garanzia di una maggiore ed effettiva partecipazione dei soci, così come previsto dall'art.2369 C.C.

In seconda convocazione l'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal presidente.

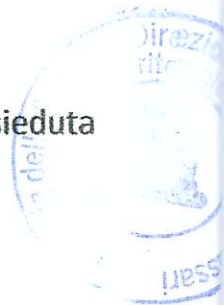
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il presidente convoca l'assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno, e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a 500, cinque se il numero è superiore a 500).



E' ammessa la corresponsione del voto per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto. Nella deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART 9

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'assemblea ordinaria è convocata per:

la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;

-la nomina e la revoca quando previsto , del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

-l'approvazione del bilancio;

-deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

-deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.10

(compiti dell'assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è convocata per :

-deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole e la presenza di almeno tre quarti dei soci.

-deliberare le modifiche statutarie con la presenza di almeno tre quarti dei soci, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

-approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea.

- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 11

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocata.

E' eletto dall'assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate.

E' composto da un numero minimo di tre componenti e fino a un massimo di 10, resta in carica per la durata di cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'organizzazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione;

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla lista dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Compiti del consiglio direttivo:

- deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente,
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- rettificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio, adottate dal presidente per motivi di necessità e urgenza;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidata.

Eseguire le deliberazioni dell'assemblea.

ART.12

(IL PRESIDENTE)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza dal mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca

L'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.
Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART.13

(ORGANO DI CONTROLLO EVENTUALE)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art.30 del Decreto Legislativo (D.LGS) nr.117/2017.

I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del c.c., e nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del CTS;

L'organo di controllo:

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o determinati affari.

ART.14

(ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

(Eventuale)

E' nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.LGS 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro.

ART.15

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

Quote associative;

Contributi pubblici e privati;

Donazioni e lasciti testamentari;

Rendite patrimoniali;

Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs.117/2017;

Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese

Effettivamente sostenute e documentate;

ART.16

(beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, e mobili, registrati, possono essere acquistati e ad essa intestati.

Tutti i beni sono elencati nell'inventario , depositato presso la sede dell'organizzazione.

ART. 17

(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanti di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.18

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale rappresentante

legale.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 20

(PERSONALE RETRIBUITO)

L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21

(ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA)

L'organizzazione che si avvale dei volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per le responsabilità civili verso terzi.

Art.22

(RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE)

L'organizzazione risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.23

(DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'ufficio



di cui all'art.45, comma 1 del CTS, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale

ART. 24

(LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI)

L'associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e

Documenti: libro dei soci;

- libro dei verbali delle assemblee dei soci;

- libro dei verbali del Consiglio direttivo;

-libro inventario;

-libro contabile (prima nota/cassa)

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

La richiesta di esame deve essere presentata al Consiglio Direttivo che entro trenta giorni dovrà dare risposta.

ART.25

(DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla normativa dettata dal D.LGS 117/2017, codice del terzo settore , e per quanto non previsto dallo stesso e laddove compatibile alla normativa del Codice Civile.